



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4998 del 17 marzo 2020

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 10/03/2020



FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.874,06 a titolo di commissioni bancarie (di attivazione e di gestione), di spese istruttorie e di oneri di intermediazione, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/02/2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 04/06/2019, nonché il rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al conto estintivo, pari ad € 48,40, "quale differenza tra l'importo versato e quello dovuto a titolo di estinzione", oltre interessi legali e spese di procedura e di assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 200,00 o nell'altra somma "che il Collegio riterrà di giustizia".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, in particolare evidenziando che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo, ma rinnovando in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento ed eccependo altresì che tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. accipiens); la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in subordine, di circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente; in ulteriore subordine, di decurtare quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente ha ribadito la illegittimità del criterio adottato dall'intermediario per il ristoro delle c.d. commissioni di gestione, in quanto il piano ammortamento del prestito, che prevede una ripartizione decrescente degli interessi, non è applicabile al rimborso degli oneri anticipati dal mutuatario; ha affermato che, a prescindere dalla natura *up front/recurring* delle altre voci di costo (anche delle spese di istruttoria), "resta insuperabile" il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 383 dell'11/09/2019 (c.d. sentenza Lexitor), in forza del quale la previsione della Direttiva 2008/48/CE e, per l'ordinamento italiano, dell'art. 125-sexies TUB deve essere interpretata nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, anche quelli non che non dipendono dalla durata del contratto e pertanto l'intero importo di tutte le voci di costo va preso in considerazione al fine di calcolare la quota parte da rimborsare al cliente"; ed evidenziando altresì che l'intermediario nulla ha dedotto circa la ripetizione dell'importo di € 48,40 pagato in eccedenza rispetto alla somma indicata nel conto estintivo.

Insiste pertanto per l'accoglimento integrale delle richieste conclusive formulate in sede di ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario convenuto perché la domanda di ripetizione delle somme relative alle attività di intermediazione avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del TUB.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* della 'commissione d'intermediazione', attesa la presenza in atti del conferimento dell'incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente, parimenti *up front* devono essere considerate le "spese di istruttoria", mentre devono ritenersi di natura *recurring* le commissioni di attivazione; quanto alle commissioni di gestione, il Collegio, pur considerando che risulta esibito in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, rileva tuttavia che nel contratto non vi è un espresso rinvio al piano ai fini della determinazione della misura retrocedibile degli oneri commissionali e che inoltre nello stesso piano non appaiono con chiarezza specificate le



commissioni rimborsabili né viene indicato il criterio sulla base del quale tali oneri saranno rimborsati, pertanto, il rimborso delle commissioni in questione dovrà avvenire secondo il criterio proporzionale lineare.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	60
rate residue	60

TAN ▶	6,15%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,00%
- in proporzione alla quota interessi	27,71%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 975,60	€ 487,80	<input checked="" type="radio"/> € 270,32	<input type="radio"/>		€ 487,80
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 120,00	€ 60,00	<input checked="" type="radio"/> € 33,25	<input type="radio"/>	€ 36,94	€ 23,06
<input type="radio"/>	costi intermediazione (<i>up front</i>)	€ 2.276,40	€ 1.138,20	<input type="radio"/> € 630,75	<input checked="" type="radio"/>		€ 630,75
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 225,00	<input checked="" type="radio"/> € 124,69	<input type="radio"/>		€ 124,69
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		tot rimborsi ancora dovuti				€ 1.266,30	
		interessi legali				si	

Quanto all'ulteriore rimborso dell'importo di € 48,40, chiesto dal ricorrente sulla base della differenza tra la somma versata e quella dovuta a titolo di estinzione indicata in conteggio estintivo, il Collegio, pur rilevando che l'intermediario nulla deduce sul punto, constata che, come indicato ed evincibile dallo stesso conteggio estintivo in atti, l'importo dovuto risulta calcolato alla data di emissione del conteggio estintivo e che, a partire da tale data, dovevano essere sommati gli interessi per ogni giorno di ritardo del versamento, pari a € 2,42 al giorno; dalla contabile di bonifico allegata al ricorso si evince che tra la data di emissione del conteggio estintivo e la data valuta dell'operazione sono decorsi diversi giorni (almeno 17, non risultando la data esatta in cui la somma è stata effettivamente accreditata sul conto dell'intermediario), e che pertanto l'importo corrisposto e di cui il ricorrente chiede la restituzione avrebbe tale giustificazione e non sarebbe pertanto rimborsabile.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.266,30, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS